



REGIONE DEL VENETO

PO FEAMP
2014 | 2020**BANDO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 52 del Reg. (UE) n. 508/2014***Priorità n. 2 – Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze***Misura 2.52 - Promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile****Obiettivo Tematico 3****“Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura”****1. MISURA****1.1 Descrizione tecnica della Misura**

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 52
Priorità del FEAMP	2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura
Misura	Misura 2.52 - Promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile
Sottomisura	-
Finalità	Favorire l'imprenditoria in acquacoltura
Beneficiari	Nuove imprese acquicole
Cambiamenti climatici	-
Piano Strategico Acquacoltura	In coerenza con l'Azione S3.1

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

L'acquacoltura contribuisce alla crescita e all'occupazione nelle regioni costiere e rurali. Inoltre, la crescente domanda di prodotti ittici unitamente ad una diminuzione/stabilità delle catture necessita di nuovi acquacoltori in linea con l'obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).

È dunque fondamentale che le imprese acquicole, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), possano accedere al sostegno del FEAMP e che esso favorisca l'ingresso di nuovi operatori nell'attività. Inoltre, è necessario promuovere le attività di formazione con maggiori garanzie di ingresso immediato dei giovani operatori nel mercato del lavoro.

In sintesi, l'obiettivo degli interventi previsti dall'art. 52 del Reg. (UE) n. 508/2014 è, quindi, quello di favorire l'imprenditoria in acquacoltura e sostenere la creazione di imprese di acquacoltura sostenibile da parte di nuovi acquacoltori in linea anche con le azioni del Piano Strategico Acquacoltura 2014/2020.



f54e3c84



1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

<i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i>
Nuove imprese acquicole
<i>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ</i>
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966/2012
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE</i>
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
Il richiedente deve essere a capo della micro o piccola impresa acquicola di nuova costituzione
Il richiedente non deve aver creato imprese acquicole in precedenza
La Partita IVA della ditta è stata attivata da meno di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda
Il richiedente è in possesso di conoscenza e competenza adeguata
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE</i>
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
Viene presentato un piano aziendale
Viene fornita una relazione indipendente sulla commercializzazione e l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto
Per investimenti superiori a 50.000 euro, viene presentato uno studio di fattibilità, compresa una valutazione ambientale degli interventi
L'intervento non produce una riduzione delle superfici interessate dai siti Natura 2000 e non pregiudica lo stato di conservazione degli stessi
L'attività dell'impresa connessa alla produzione non è avviata al momento della presentazione della domanda ¹

1.4 Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili gli interventi volti a sostenere la creazione di imprese di acquacoltura sostenibile da parte di nuovi acquacoltori.

1.5 Risorse disponibili per l'attivazione della Misura

Per gli interventi della presente Misura sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad Euro 475.598,00= di cui:

- Euro 237.799,00= (50%) quota FEAMP;
- Euro 166.459,30= (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- Euro 71.339,70= (15%) quota Regione Veneto.

¹ Il criterio deriva dall'applicazione di quanto previsto dall'art. 65 (Ammissibilità) comma 6 del Reg. (UE) 1303/2013 che prevede che "Non sono selezionati per il sostegno dei fondi SIE le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario".



f54e3c84



1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese

Per gli interventi previsti dalla presente Misura, è fissato in Euro 300.000,00= il limite massimo della spesa ammissibile. Non saranno ammissibili domande con importi inferiori ad Euro 30.000,00=.

Il progetto dovrà essere realizzato nella sua interezza e sarà considerato concluso qualora la spesa sostenuta dal soggetto beneficiario raggiunga il limite minimo del 90% della spesa ammessa a contributo. La liquidazione e pagamento del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche poste in essere da parte della competente Struttura dell'O.I. Regione del Veneto, nonché in conformità con le disposizioni di Bilancio della Regione del Veneto.

Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data del 1° gennaio 2018. Le spese sostenute dal soggetto beneficiario risultano pertanto ammissibili a contributo se effettuate a decorrere da tale data e se l'operazione progettuale, a cui dette spese si riferiscono, non sia ancora conclusa alla data di presentazione della domanda di contributo.

1.7 Varianti in corso d'opera

Le varianti in corso d'opera devono essere preventivamente autorizzate dalla competente Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca della Regione Veneto. La relativa domanda, corredata da opportuna ed adeguata documentazione a supporto, deve essere inviata a mezzo pec. In particolare deve essere presentata: una relazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al progetto approvato; un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria prevista con quella proposta in sede di variante (eventualmente anche nel computo metrico estimativo); eventuali elaborati grafici oggetto di variazione.

Non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.

Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle "Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione dell'O.I. Regione del Veneto" approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile 2018, disponibile al seguente indirizzo web:

<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/programmazione-2014-2020-feamp>

1.8 Tempi di esecuzione dei progetti

I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro 12 mesi dalla data di comunicazione di ammissione a contributo.

Entro il suddetto termine il beneficiario dovrà anche avere provveduto alla registrazione dell'allevamento presso l'AULSS competente.

1.9 Norme generali

Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al manuale sulle "Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione dell'O.I. Regione del Veneto" approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile 2018.

2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, progettazione);
- costi di investimento connessi all'attività di progetto.

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:

- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione dell'operazione;
- consulenze specialistiche;
- spese inerenti lo sviluppo di un piano aziendale;
- spese materiali per studi/indagini/analisi preliminari (ad esempio chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici);



f54e3c84



- costruzione di strutture strettamente connesse al raggiungimento degli obiettivi della Misura;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.14). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 5% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente

Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020".

3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)

Ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 46 del Reg. (UE) 508/2014, qualora gli interventi consistano in investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei requisiti in materia di ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal diritto dell'Unione, il sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese.

Ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 46 del Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso per l'allevamento di Organismi Geneticamente Modificati.

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art. 65 par. 2 e comunque entro il termine stabilito per l'esecuzione del progetto.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;



f54e3c84



- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici, e da tutti i soggetti previsti dal DLgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

4. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione del Veneto;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali;
- acquistare specie acquicole certificate;
- non utilizzare il sostegno richiesto al fine dell'allevamento di Organismi Geneticamente Modificati.

Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.



f54e3c84



5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI, con le seguenti precisazioni e integrazioni:

- i. la documentazione generale di cui al paragrafo 7, lettera A) dell'Allegato A. Va tenuto presente che:
 - a. la relazione tecnica deve sinteticamente riportare:
 - obiettivi dell'intervento;
 - ricadute attese;
 - ubicazione;
 - programma dell'intervento;
 - preventivo del costo globale dei lavori;
 - fonti di finanziamento del progetto;
 - modalità di erogazione del sostegno: in conto capitale;
 - qualifica del personale utilizzato.
 - b. la dichiarazione sostitutiva relativa alle condizioni di ammissibilità e agli impegni va resa con riferimento ai paragrafi 1.3 e 4 del presente bando (incluso il fatto che il richiedente non ha creato imprese acquisite in precedenza e che l'attività connessa alla produzione non è avviata al momento della presentazione della domanda);
 - c. il cronoprogramma deve contemplare anche le attività per l'eventuale conseguimento della certificazione biologica;
- ii. se il richiedente è una **società**, la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera C) dell'Allegato A;
- iii. adeguata documentazione che attesti il possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate alla creazione di un'impresa di acquacoltura sostenibile; in alternativa, documentazione tramite la quale attesti di acquisire le competenze professionali adeguate tramite la Misura 2.50;
- iv. la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera B) dell'Allegato A. In particolare:
 - a. autodichiarazione² ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante quanto segue:

Il sottoscritto richiedente il sostegno della Misura 2.52 ha iscritto la propria microimpresa/piccola impresa acquicola, così come definita dalla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, alla CCIAA di [...] dal [...] con partita IVA n. [...] ³;
 - b. in caso di allevamenti a terra, concessione per l'attingimento dell'acqua e autorizzazione allo scarico dei reflui ovvero dichiarazione, rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che per nulla osta all'ottenimento dei medesimi;
 - c. piano aziendale per lo sviluppo dell'attività acquicola;
 - d. relazione indipendente sulla commercializzazione, l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto;
 - e. ove l'importo degli investimenti sia superiore a 50.000,00= Euro, uno studio di fattibilità comprendente una valutazione dell'impatto ambientale degli interventi;
 - f. valutazione dell'impatto ambientale, che attesti che l'intervento di acquacoltura (inclusi gli eventuali interventi edilizi) non abbia un significativo impatto ambientale negativo nelle zone marine protette e nelle aree Natura 2000. Se disponibile, è sufficiente allegare copia della VIA o della sola VINCA effettuata dall'autorità competente;
- v. in caso di interventi su impianti già esistenti, ricadenti all'interno di Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola (ZVN), una relazione tecnica redatta da professionista qualificato, dalla quale risulti che dai medesimi interventi non possono derivare ulteriori apporti di sostanze azotate di origine animale;
- vi. in caso di investimenti fissi, la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera F) dell'Allegato A. Qualora disponibile, va allegato il titolo autorizzativo edilizio, in sostituzione della dichiarazione, rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che per l'intervento nulla osta all'ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che per l'intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità delle opere previste;
- vii. in caso di acquisto di beni materiali nuovi (macchine e attrezzature), la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera G) dell'Allegato A;
- viii. al solo fine dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione R1, R2 e R3 di cui al paragrafo 7 del presente bando, va presentata la seguente documentazione, ove ricorrano i presupposti:

² Tale autodichiarazione sostituisce il certificato rilasciato dall'Amministrazione di riferimento ai sensi dell'art. 15 della legge 183/2011. Tale autodichiarazione sarà oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione concedente.

³ Dall'autodichiarazione si deve evincere che la Partita IVA dell'impresa è stata attivata da meno di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda, al fine di essere coerente ai dettami dell'art. 52 par.2 lett. b).



f54e3c84



- a. dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, riguardante:
- i. il possesso della qualifica di coltivatore diretto ovvero di imprenditore agricolo professionale;
 - ii. il periodo di disoccupazione del richiedente;
- b. attestazione di partecipazione a corsi di formazione in campo ambientale.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. LOCALIZZAZIONE

In merito alle indicazioni fornite circa gli elementi per la corretta individuazione delle aree da destinarsi agli interventi previsti dal FEAMP, è stato fatto riferimento a:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

Ai sensi del par. 5 dell'art. 46 Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso per gli interventi di acquacoltura nelle zone marine protette, se è stato stabilito dall'autorità competente dello Stato membro, sulla base di una valutazione dell'impatto ambientale, che l'intervento produrrebbe un significativo impatto ambientale negativo che non può essere adeguatamente mitigato.

Il sostegno non può inoltre essere concesso per i seguenti interventi ricadenti all'interno di Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola (ZVN):

- realizzazione di nuovi impianti di acquacoltura;
- interventi su impianti già esistenti, qualora prevedano ulteriori apporti di sostanze azotate di origine animale, tali da indurre un peggioramento dello stato ambientale complessivo delle aree.

Per la identificazione delle ZVN si fa riferimento alla documentazione pubblicata nel sito della Regione del Veneto all'indirizzo:

“<https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/zone-vulnerabili-nitrati>”.

Fatto salvo quanto sopra indicato, la Misura si applica all'intero territorio regionale.

7. CRITERI DI SELEZIONE

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/ <i>topic</i> di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	C=0 Ic = 0 C=0,5 Ic = 1 C=1 Ic >1	0,5	
T2	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI	0,5	



f54e3c84



N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
T3	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale	C=0 Età/età media >40 anni C=1 Età/età media =<40 anni	1	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
R1	Maggiore periodo di disoccupazione del richiedente	C=0 Periodo <=3 mesi C=0,5 3 < Periodo <= 6 mesi C=1 Periodo > 6 mesi	0,8	
R2	Il richiedente è un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale	C=0 NO C=1 SI	0,5	
R3	Il richiedente è in possesso dell'attestazione di partecipazione a corsi di formazione in campo ambientale	C=0 NO C=1 SI	0,7	
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	Numero di lavoratori assunti dalla nuova impresa	C=0 N = 0 C=0,5 N = 1 C=1 N > 1	1	
O2	L'operazione prevede la creazione di un'impresa acquicola che si avvalga di un'avannotteria locale	C=0 NO C=1 SI	0,8	
O3	L'operazione prevede la creazione di un'impresa acquicola che si avvalga di sistemi di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili	C=0 NO C=1 SI	1	
O4	L'analisi di mercato per la creazione dell'impresa prende in considerazione la componente ambientale	C=0 NO C=1 SI	0,5	
O5	L'operazione prevede la creazione di un'impresa che adotti misure volte ad aumentare la qualità dell'acqua, il riciclo, la depurazione naturale dei fondali	C=0 NO C=1 SI	0,9	
O6	L'operazione prevede la creazione di un'impresa che utilizzi un impianto dismesso	C=0 NO C=1 SI	0,8	
O7	L'operazione non interferisce con i SIC, le ZSC e le ZPS o è coerente con le misure di conservazione e con i piani di gestione degli stessi	C=0 NO C=1 SI	0,7	

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri riportati nella tabella precedente.

8. INTENSITÀ DELL'AIUTO

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.



f54e3c84



In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali riduttivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20

9. ELENCO INDICATORI PERTINENTI LA MISURA

Nella relazione tecnica allegata al progetto è obbligatorio che il richiedente il contributo evidenzi gli indicatori utilizzabili ai fini della valutazione del progetto. Tali indicatori sono forniti dalla Autorità di Gestione nazionale e per la presente misura risultano essere:

Misura	Codice indicatore	Indicatore	Unità di misura
2.52 - Art. 52 - Promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile	2.1	Variazione del volume della produzione	Tonnellate
	2.2	Variazione del valore della produzione	Migliaia di euro
	2.3	Variazione dell'utile netto	Migliaia di euro
	2.8	Posti di lavoro creati	Numero
	2.9	Posti di lavoro mantenuti (ETP)	Numero

Tali indicatori dovranno essere valorizzati a titolo previsionale; a progetto ultimato nella relazione tecnica finale dovranno essere evidenziati i valori raggiunti.



f54e3c84

